SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 novembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETO 17 ottobre 2017, n. **166**.

Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. (17G00179) . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 novembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020, terza e quarta *tranche*. (17A07870) . . . . . *Pag.* 6

DECRETO 10 novembre 2017.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023. (17A07871) . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 marzo 2017.

Revoca dell'agevolazione concessa con decreto n. 2208/Ric. del 2 dicembre 2014, alla Società Disea Project S.r.l., per l'anno 2012. (Decreto n. 531/Ric). (17A04297) . . . . *Pag.* 13

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Style società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07832) *Pag.* 14

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tersy Logistic società cooperativa sociale», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore. (17A07833) . . . . *Pag.* 15

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale San Vincenzo - società cooperativa sociale in liquidazione», in Sarno e nomina del commissario liquidatore. (17A07837). *Pag.* 16

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e impiantistiche affini», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. (17A07849). . . . . *Pag.* 16

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», in Massarosa e nomina del commissario liquidatore. (17A07853). . . . . *Pag.* 17

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ever Green'97 società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (17A07858). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Circolo ricreativo Braido e Turchetto - società cooperativa a responsabilità limitata», in Vittorio Veneto. (17A07834). . . . . *Pag.* 18

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Circolo Olarigo - F.lli della Libera - soc. coop. a r. l.», in Vittorio Veneto. (17A07835) . . . . *Pag.* 19

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Four Service Hotels società cooperativa», in Napoli. (17A07836) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.A. cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Ardea. (17A07838) . . . . *Pag.* 20

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Coccinella società cooperativa sociale Onlus», in Roma. (17A07839). . . . . *Pag.* 21

DECRETO 13 ottobre 2017.

Nomina del commissario liquidatore della «Studea et Elabora società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma. (17A07840) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «J.B.T. Service società cooperativa», in Piacenza. (17A07848) . . . . *Pag.* 22

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Diana cooperativa sociale», in Vercelli. (17A07850) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa G.B. Costruzioni - società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Velletri. (17A07851) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gardenia Blu società cooperativa edilizia», in Chieri e nomina del commissario liquidatore. (17A07852). . . . . *Pag.* 24

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Blis società cooperativa», in Cologno Monzese. (17A07854). . . . . *Pag.* 25

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Italiana Servizi Generali società cooperativa in liquidazione», in Roma. (17A07855). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Traviata società cooperativa», in Milano. (17A07856) . . . . *Pag.* 26

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Contesto Editore - società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (17A07857) . . . . *Pag.* 27

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Faris Trasporti società cooperativa a r.l.», in Milano. (17A07859) . . . . *Pag.* 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 10 luglio 2017.

Parere sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa ed Enav S.p.A., periodo regolatorio 2016-2019. (Delibera n. 46/2017). (17A07830) . . . . *Pag.* 29

DELIBERA 10 luglio 2017.

Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (Delibera n. 52/2008) - (CUP J62I03000040009). (Delibera n. 45/2017). (17A07831) . . . . *Pag.* 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hospira». (17A07570). . . . . *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octreotide Hospira» (17A07573) . . . . *Pag.* 36

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Adozione del Codice etico (17A07867) . . . . . . *Pag.* 36

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004. (17A07828). . . . . *Pag.* 37

Rilascio di *exequatur* (17A07829) . . . . *Pag.* 37

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2017, n. **166**.

Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;

Visto in particolare l'articolo 21-*ter*, recante «Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide», il quale prevede:

al comma 1, che «L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 2, che «L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163»;

al comma 3, che «Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.»;

al comma 4, che «... con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, recante «Regolamento di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco»;

Visto l'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti i pareri espressi dalle sezioni congiunte II e V del Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 17 gennaio 2017 e del 13 giugno 2017;

Udito il parere n. 1938/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 2017;

Vista la nota prot. n. LEG/5116 del 3 ottobre 2017, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 9 ottobre 2017, prot. n. DAGL/4.3.17.2/2017/12;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, citato in premessa è modificato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.

1-*ter*. Il presente regolamento disciplina, altresì, il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti nati al di fuori del periodo previsto nei commi 1 e 1-*bis* che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo.

1-*quater*. L'allegato *A*, recante i criteri tecnico-scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo, costituisce parte integrante del presente regolamento.»;

b) al comma 2, le parole «L'indennizzo di cui a comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennizzo di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1959 al 1965, l'indennizzo decorre dal 21 agosto 2016.»;

d) al comma 4, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

e) al comma 5, alla fine del secondo periodo dopo le parole «conviventi di cui al precedente periodo» sono aggiunte le seguenti «, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.»;

f) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

«6. In caso di morte o assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici è interamente corrisposto al danneggiato o, in caso di incapacità, al suo legale rappresentante.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

«1. I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano le relative domande al Ministero della salute, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, da ora denominata "Direzione generale", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se nati nel periodo dal 1959 al 1965, ovvero entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, se nati al di fuori del predetto periodo.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La documentazione sanitaria da presentare a corredo della domanda di cui al comma 2 è indicata nell'allegato *A* al presente regolamento.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudizio medico-legale sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, è espresso, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera interforze (di seguito denominata commissione medica), di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'allegato *A* al presente regolamento.»;

d) al comma 7, dopo le parole «come sostituita dalla tabella *A* allegata» sono inserite le seguenti «e relativi criteri applicativi,»;

e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. La Direzione generale può richiedere alla commissione medica il riesame del giudizio espresso nel verbale alla luce della documentazione sanitaria e dei criteri indicati nell'allegato *A* del presente regolamento.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione generale entro 6 mesi dalla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente aggravata.».

Art. 5.

Norme finali

1. Le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2017

Il Ministro: LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2239

ALLEGATO *A*
(articolo 2, comma 1-*quater*)

1) Premessa.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e l'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevedono l'erogazione, da parte dello Stato, dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 2005, n. 229, di seguito «indennizzo», a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e microme-

lia nati dal 1958 al 1966, nonché a favore dei soggetti nati al di fuori del predetto periodo ove presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.

Il Consiglio superiore di sanità, su richiesta della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, ha espresso nella seduta del 17 gennaio 2017 parere in merito alla definizione dei criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide, ricomprendendo, altresì, le forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e micromelia nella definizione generale della «dismelia» o «Limb Reduction Defect - LRD».

Successivamente, nella seduta del 13 giugno 2017, il Consiglio superiore di sanità ha evidenziato che, rimanendo un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, è necessaria un'accurata diagnosi differenziale basata su criteri clinici e genetico-molecolari.

2) Criteri ricorrenti di inclusione e di esclusione.

a) Criteri di inclusione:

assunzione del farmaco da parte della madre del soggetto tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (34-50 giorni dall'ultima mestruazione) (± 2 giorni per entrambi gli indicatori) periodo coincidente con l'embriogenesi degli arti;

danno bilaterale e grossolanamente simmetrico degli arti;

costante compromissione dei cingoli scapolare e pelvico (la compromissione dello sviluppo degli arti è associata all'ipoplasia del cingolo scapolare o pelvico).

b) Criteri di esclusione:

malformazioni tipo amputazione;

malformazioni da sindrome da bande amniotiche (spesso classificati come trasversi);

LRD post-assiali;

gravi LRD degli arti superiori che sono unilaterali;

gravi LRD della porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normali (spesso classificate come trasverse);

malformazioni che vengono trasmesse alla prole.

Le malformazioni terminali trasverse non sono da considerarsi associate a talidomide, come pure tra le longitudinali le postassiali e le multiple che quindi non vengono considerate nella frequenza di base come potenziale malformazione attribuibile a talidomide.

c) Diagnosi differenziale.

Nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione di LRD a sindrome talidomidica, tale attribuzione dovrà essere risolta attraverso un'accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e genetico-molecolari sulla base della letteratura scientifica disponibile.

3) Documentazione sanitaria.

La domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione sanitaria, in originale o in copia conforme, concernente:

a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966:

prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato, se reperibile;

b) per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966:

documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori);

c) per ambedue le fattispecie:

cartella clinica della nascita, se reperibile;

cartelle cliniche e/o certificazioni di strutture pubbliche relative alla diagnosi, a interventi eventualmente subiti e al decorso delle infermità nelle forme previste dalla legge da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto;

d) in caso di aggravamento:

cartelle cliniche e/o accertamenti diagnostici da cui risulti l'aggravamento della patologia per la quale è stato riconosciuto l'indennizzo.

L'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario.

4) Giudizio delle commissioni mediche.

Le domande corredate della documentazione amministrativa di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del regolamento di cui il presente allegato è parte integrante (di seguito denominato regolamento), nonché della documentazione sanitaria di cui al punto 3 del presente allegato vengono trasmesse dalla Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure alle competenti Commissioni mediche, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il giudizio medico legale sul nesso causale e di classificazione delle lesioni e/o dell'infermità, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 del regolamento.

La valutazione sul nesso di causalità viene effettuata sulla base della documentazione sanitaria di cui al punto 3) e secondo i criteri di cui al punto 2); ai fini della diagnosi differenziale, la Commissione medica richiede accertamenti genetico-molecolari ovvero ogni ulteriore accertamento clinico-strumentale ritenuto necessario da eseguire presso strutture pubbliche.

L'ascrivibilità a categoria delle lesioni o dell'infermità è espressa con riferimento alla tabella *A* e relativi criteri applicativi, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modifiche e integrazioni.

Nei soli casi di accertamenti richiesti ai fini della revisione per aggravamento delle lesioni o infermità di cui all'articolo 3 del regolamento, la Commissione medica esprime anche il giudizio sulla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente dell'integrità fisica, ascrivibile a categoria superiore e, conseguentemente, quello sulla tempestività della domanda.

5) Notifica del giudizio medico-legale.

La direzione generale notifica all'interessato o agli aventi diritto il giudizio emesso dalla Commissione medico ospedaliera interforze, allegando copia conforme del verbale e, qualora sia riconosciuto il diritto all'indennizzo, l'elenco dei documenti e dei dati necessari ai fini della liquidazione del beneficio.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, reca «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio».

— Si riporta il testo dell'art. 21-*ter* del predetto decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160:

«Art. 21-*ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)*. — 1. L'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'art. 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«363. L'indennizzo di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

«Art. 31 *(Sostanze attive utilizzate come materia prima per la produzione di medicinali)*. — (*Omissis*).

1-*bis*. L'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 2 ottobre 2009, n. 163 (Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2009, n. 265:

«Art. 2. — 1. I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano le relative domande al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, da ora denominata "Direzione generale", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale rappresentante nel caso di incapace;

b) indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo;

c) elenco della documentazione allegata;

d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;

e) firma del richiedente o del rappresentante;

f) data di presentazione.

3. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) certificato di nascita del danneggiato;

b) certificato di residenza;

c) codice fiscale;

d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace.

4. La documentazione sanitaria, da allegare alla domanda di cui al comma 2, concernente l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, sarà indicata

nelle linee guida da emanare con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero.

5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7.

6. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, è espresso, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera, di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta nonché dei criteri di cui all'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.

7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermità o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresì, il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, secondo la tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale.

8. La Direzione generale notifica all'interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all'istruttoria per la liquidazione dell'indennizzo.».

— Si riporta il testo dell'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»:

«Art.193 *(Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza).* — 1. Le commissioni, oltre ai compiti di cui all'art. 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;

b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' art. 1895 e all' art. 1896;

c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;

d) transito nell'impiego civile di cui all'art. 930;

e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. Le commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.

3. La commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

4. La commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.

5. La commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

5-*bis*. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministri, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto 2 ottobre 2009, n. 163, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 decreto 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1. — 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965.

1-bis. *L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.*

1-ter. *Il presente regolamento disciplina, altresì, il procedimento per il riconoscimento e la corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 ai soggetti nati al di fuori del periodo previsto nei commi 1 e 1*-bis *che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo.*

1-quater. *L'allegato A, recante i criteri tecnico-scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione del farmaco omonimo, costituisce parte integrante del presente regolamento.*

2. *L'indennizzo di cui ai commi 1, 1*-bis *e 1-ter* di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella *A*, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. *Per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1959 al 1965, l'indennizzo decorre dal 21 agosto 2016.*

4. L'importo dell'indennizzo per i talidomidici, stabilito ai sensi del presente articolo, è corrisposto dal *Ministero della salute*, mensilmente e posticipatamente, con le medesime modalità adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

5. L'indennizzo per i talidomidici è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo, *per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.*

6. In caso di morte o assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici è interamente corrisposto al danneggiato o, in caso di incapacità, al suo legale rappresentante.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. — 1. *I soggetti che intendono ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 presentano le relative domande al Ministero della salute, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, da ora denominata "Direzione generale", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se nati nel periodo dal 1959 al 1965, ovvero entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, se nati al di fuori del predetto periodo.*

2. La domanda, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

a) dati anagrafici del danneggiato e dell'eventuale rappresentante nel caso di incapace;

b) indicazioni del danno per il quale si chiede l'indennizzo;

c) elenco della documentazione allegata;

d) indirizzo al quale inviare ogni comunicazione;

e) firma del richiedente o del rappresentante;

f) data di presentazione.

3. L'istanza deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) certificato di nascita del danneggiato;

b) certificato di residenza;

c) codice fiscale;

d) nomina del rappresentante nel caso di danneggiato incapace.

4. *La documentazione sanitaria da presentare a corredo della domanda di cui al comma 2 è indicata nell'allegato A al presente regolamento.*

5. La Direzione generale provvede all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 e all'acquisizione dei giudizi di cui ai commi 6 e 7.

6. *Il giudizio medico-legale sul nesso causale tra la somministrazione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto, nella forme della dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, è espresso, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione, dalla commissione medico-ospedaliera interforze (di seguito denominata commissione medica), di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il giudizio tiene conto della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'allegato A al presente regolamento.*

7. La commissione medico-ospedaliera, nel formulare il giudizio diagnostico sulle infermità o sulle lesioni riscontrate nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai sensi del precedente comma, esprime, altresì, il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella *A* allegata *e relativi criteri applicativi,* al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e trasmette il verbale relativo alle proprie valutazioni alla Direzione generale.

8. La Direzione generale notifica all'interessato le valutazioni espresse nel verbale di cui al comma 7 e provvede all'istruttoria per la liquidazione dell'indennizzo.

8-bis. *La Direzione generale può richiedere alla commissione medica il riesame del giudizio espresso nel verbale alla luce della documentazione sanitaria e dei criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento.*».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto 2 ottobre 2009, n. 163, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 3. — 1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione *alla Direzione generale entro sei mesi dalla data di stabilizzazione della conseguente menomazione permanente aggravata.*

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui all'art. 2.».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al decreto 2 ottobre 2009, n. 163, si veda nelle alle premesse.

17G00179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.614 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2017, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20% con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, avente godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2018 e l'ultima il 15 ottobre 2020.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 novembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 novembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 31 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A07870

DECRETO 10 novembre 2017.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera dell'assemblea di Borsa Italiana del 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 novembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.614 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 20 novembre 2017 e scadenza 20 novembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'anda-

mento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., nonché alla Banca Akros S.p.A. e alla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo, con il compito di coadiuvare la predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 20 novembre 2017;

scadenza: 20 novembre 2023;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 20 maggio ed il 20 novembre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 20 maggio ed il 20 novembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 16 novembre 2017 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,25%;

prezzo di emissione: 100%;

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 20 novembre 2017.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 13, 14 e 15 novembre 2017 salvo chiusura anticipata («prima fase»), e l'altra il 16 novembre 2017 («seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare sono: persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), le società autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafoglio di investimento per conto delle categorie definite sopra, oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla prima fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa prima fase, come individuati alla sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «Information Memorandum» del 10 novembre 2017. Nella seconda fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla prima fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla prima fase avrà inizio alle ore 9,00 del 13 novembre 2017 e terminerà alle ore 17,30 del 15 novembre 2017, salvo chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (14 novembre 2017).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, al termine del primo giorno (13 novembre 2017), oppure entro le ore 13,00 del secondo giorno 14 novembre 2017. Nel terzo giorno di collocamento (15 novembre 2017), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (14 novembre 2017).

Il periodo di collocamento relativo alla seconda fase avrà inizio alle ore 9,00 del 16 novembre 2017 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

È affidata alla BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate dalla Banca Akros S.p.A. e dalla ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo. Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 10 novembre 2017, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Banca Akros S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.;

0,01% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.A. e ICCREA Banca S.p.A. - Istituto centrale del credito cooperativo.

Quest'ultima commissione verrà corrisposta per il tramite della BNP Paribas e del Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla prima fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «decreto trasparenza»).

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella prima fase piuttosto che nella seconda fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto trasparenza»; citato nelle premesse.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 1° dicembre 2017.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'emittente intende offrire al termine della seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 10 novembre 2017, citato nelle premesse.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. citato nelle premesse. All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella seconda fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della seconda fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «Coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice $_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice $\overline{d,m}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

Rivalutazione Capitale = Capitale Nominale minimo * Max [CI – 1; 0]

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «floor»). Di conseguenza, il Coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (cosiddetto «Indice successivo») che succeda all'indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del Coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«Indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 20 novembre 2017 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 1, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 20 novembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 1° dicembre 2017.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2017 al 2023, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A07871

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2017.

Revoca dell'agevolazione concessa con decreto n. 2208/Ric. del 2 dicembre 2014, alla Società Disea Project S.r.l., per l'anno 2012. (Decreto n. 531/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e seguenti modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla società Disea Project S.r.l. il 17 settembre 2012, DM63987, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo «Ricerca scientifica per l'implementazione di una piattaforma innovativa per il rinnovamento automatico di Oggetti e Delivery di Informazioni in modalità Realtà Aumentata chiamata ODIRA» per un costo complessivo di euro 300.000,00;

Vista la nota del MIUR del 29 luglio 2013, prot. n. 19185 con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 150.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Visto il D.D. n. 2208/Ric. del 2 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la società Disea Project S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 145.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della riduzione dell'importo da parte della società del suindicato contratto, pari ad euro 290.000,00, stipulato con il laboratorio Dyrecta Lab S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 29 luglio 2013, prot. n. 19185 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota dell'11 maggio 2016, prot. n. 8956, con cui il Ministero ha comunicato che, riguardo al decorso del suddetto termine 31 dicembre 2015, si prendeva atto e si segnalava che la documentazione conclusiva richiesta non risultava pervenuta allo scrivente ufficio. A tale proposito, comunicava che in caso di mancata ricezione della

documentazione o in assenza di idonee motivazioni e controdeduzioni da inviarsi allo scrivente ufficio, entro e non oltre il 31 luglio 2016, il Ministero avrebbe dichiarato la società decaduta dalle agevolazioni per il progetto in argomento, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le controdeduzioni pervenute in data 1° settembre 2016, prot. n. 16510, con le quali la società ha richiesto una proroga per la conclusione dei pagamenti spettanti al laboratorio commissionario;

Considerato che il Ministero, con nota del 26 settembre 2016, prot. n. 18418, ha comunicato alla società che l'accoglimento della proroga richiesta sarebbe stata subordinata all'invio, da parte della società, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della suindicata nota, della relazione tecnico-scientifica conclusiva del progetto di ricerca, del termine entro il quale sarebbe dovuto avvenire l'ultimo pagamento e della documentazione comprovante i pagamenti già avvenuti corredati di fatture e bonifici e/o estratti conto;

Considerato che non risulta pervenuto quanto richiesto con la suindicata nota prot. n. 18418;

Visto che la società, con nota del 13 dicembre 2016 pervenuta al MIUR nella stessa data prot. n. 24538, ha rinunciato all'agevolazione, informando il Ministero di non aver completato i pagamenti a favore del laboratorio Dyrecta Lab S.r.l. a causa della sopraggiunta grave crisi di mercato nazionale ed avendo comunque raggiunto un bonario accordo con lo stesso laboratorio;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla presa d'atto della rinuncia al progetto di ricerca da parte della società Disea Project S.r.l. ed alla revoca del MIUR dell'impegno assunto con D.D. n. 2208/Ric. del 2 dicembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, si prende atto della rinuncia della società Disea Project S.r.l. al progetto di ricerca e per l'effetto si revoca l'impegno assunto con D.D. n. 2208/Ric. del 2 dicembre 2014 in favore della predetta società, a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63987, per un importo complessivo pari ad euro 145.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle Entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e seguenti modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 525

17A04297

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Style società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «Style società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 733.135,00, si riscontra una massa debitoria di € 4.013.754,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 3.452.178,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, e che quindi può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Style società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 07472000962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sergio De Felice, nato a Locri (RC) il 9 settembre 1965 (C.F. DFLSRG65P09D976I), e domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07832

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tersy Logistic società cooperativa sociale», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Tersy Logistic società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa riferito all'esercizio al 31 ottobre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 170.448,00, si riscontra una massa debitoria di € 203.685,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 33.383,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Tersy Logistic società cooperativa sociale», con sede in Monterotondo (RM) (codice fiscale 11538431005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Geraci, nato a Corigliano Calabro (CS) il 10 luglio 1970 (C.F. GRCGPP70L10D005X), e domiciliato in Roma, via Pavia n. 22

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07833

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale San Vincenzo - società cooperativa sociale in liquidazione», in Sarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile per la cooperativa «Cooperativa sociale San Vincenzo - società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.470.774,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.246.332,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.000.717,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2014 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale San Vincenzo - società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Sarno (SA) (codice fiscale 03833980653) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Tommaso Nigro, nato a Salerno il 22 luglio 1967 (C.F. NGRTMS67L22H703X) e domiciliato in Eboli (SA) , via San Berardino, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07837

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e impiantistiche affini», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'UNCI ha chiesto che la società «Società cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e impiantistiche affini» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UNCI dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 375.965,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 893.347,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -621.809,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Ilaria Industria Lucchese arredamenti refrigerazioni e impiantistiche affini», con sede in Lucca (codice fiscale 02002890461) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ambrosio Pasqualino Felice (codice fiscale MBRPQL58T17H931N) nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 17 dicembre 1958, e domiciliato in Roma, via Stefano Jacini n. 68.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07849

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», in Massarosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «La Ficaia cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 133.137,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 146.281,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -23.748,00;

Considerato che in data 17 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Ficaia cooperativa sociale Onlus», con sede in Massarosa (Lucca) (codice fiscale 01863110464) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07853

DECRETO 12 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ever Green'97 società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UNICOOP ha chiesto che la «Ever Green'97 società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione del 12 ottobre 2016, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio, presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 682.063,00, si riscontra una massa debitoria di € 762,098,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 80,035;

Considerato che in data 22 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta, amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della. legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Ever Green'97 società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale n. 05383131009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Piero Servilii, nato a Roma il 4 novembre 1966 (Codice fiscale SRVPRI66S04H501C), e ivi domiciliato in viale America, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato d'innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A07858

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Circolo ricreativo Braido e Turchetto - società cooperativa a responsabilità limitata», in Vittorio Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 3 aprile 2017 n. 67/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Circolo ricreativo Braido e Turchetto - società cooperativa a re-

sponsabilità limitata», con sede in Vittorio Veneto (TV), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Mario Caprini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 maggio 2017 con la quale il dott. Roberto Mario Caprini ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Pantano, nato a Monselice (PD) il 2 febbraio 1971 (C.F. PNT NDR 71B02 F382L) e domiciliato in Padova (PD), in Via Tiziano Aspetti, n. 252/8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Circolo ricreativo Braido e Turchetto - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vittorio Veneto (TV), (c.f. 00678010265), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale del 3 aprile 2017 n. 67/SAA/2017, in sostituzione del dott. Roberto Mario Caprini, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07834

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Circolo Olarigo - F.lli della Libera - soc. coop. a r. l.», in Vittorio Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 3 aprile 2017 n. 66/SAA/2017, con il quale la società cooperativa «Circolo Olarigo - F.lli Della Libera - soc. coop. a r.l.», con sede in Vittorio Veneto (TV), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Mario Caprini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 maggio 2017 con la quale il dott. Roberto Mario Caprini ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Andrea Pantano, nato a Monselice (PD) il 2 febbraio 1971 (C.F. PNT NDR 71B02 F382L) e domiciliato in Padova (PD), in Via Tiziano Aspetti n. 252/8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Circolo Olarigo - F.lli Della Libera - soc. coop. a r.l.», con sede in Vittorio Veneto (TV), (c.f. 00678030263), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale del 3 aprile 2017 n. 66/SAA/2017, in sostituzione del dott. Roberto Mario Caprini, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07835

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Four Service Hotels società cooperativa», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale n. 145/SAA/2016 con il quale la società cooperativa «Four Service Hotels società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 06305941210), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Gianpaolo Cioffi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 marzo 2017 con la quale il rag. Gianpaolo Cioffi rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 12 luglio 2017 n. 134/SAA/2017 con il quale il rag. Gianpaolo Cioffi è stato sostituito dal dott. Pasquale Miano;

Vista la nota del 17 luglio 2017 con la quale il dott. Pasquale Miano ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Federico De Stasio, nato a Foggia il 10 dicembre 1965 (C.F. DSTFRC65T10D643P) e domiciliato a Napoli in via dei Mille n. 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Four Service Hotels società cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale 06305941210) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale, in sostituzione del dott. Pasquale Miano, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07836

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «G.S.A. cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Ardea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto 1' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 18 luglio 2017 n. 147/SAA/2017 con il quale la «G.S.A. cooperativa sociale a r.l. Onlus» con sede in Ardea (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Salvatore Spagnolo ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 agosto 2017 con la quale il dott. Spagnolo rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964 (codice fiscale NCLLRT64C27L736X) e domiciliato in Roma, via Torraccia di Aguzzano, n. 5, è nominato commissario liquidatore della G.S.A. cooperativa sociale a r.l. Onlus con sede in Ardea (Roma) (codice fiscale 09373821009), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale 18 luglio 2017 n. 147/SAA/2017 in sostituzione del dott. Salvatore Spagnolo, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07838

DECRETO 13 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Coccinella società cooperativa sociale Onlus», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 26 maggio 2017, n. 84/SAA/2017 con il quale La Coccinella società cooperativa sociale Onlus con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Gianpaolo Poggi ne è stata nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 14 giugno 2017 con la quale il dott. Gianpaolo Poggi ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Nicoletti, nato a Venezia il 27 marzo 1964 (codice fiscale NCLLRT64C27L736X) e domiciliato in Roma, via Torraccia di Aguzzano, n. 5, è nominato commissario liquidatore de La Coccinella società cooperativa sociale Onlus con sede in Roma (codice fiscale 10513211002) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale del 26 maggio 2017, n. 84/SAA/2017, in sostituzione del dott. Gianpaolo Poggi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07839

DECRETO 13 ottobre 2017.

Nomina del commissario liquidatore della «Studea et Elabora società cooperativa sociale a r.l. Onlus», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile;

Visti gli articoli 1 legge n. 400/1975 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale del 6 marzo 2015 n. 2/SC/2015 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la «Studea et Elabora società cooperativa sociale a r.l. onlus», con sede in Roma (codice fiscale 08965381000) è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 29 marzo 2017, con la quale il Dipartimento Organizzazione e risorse umane di Roma Capitale ha comunicato che la cooperativa stessa risulta debitrice di un contributo concesso nell'ambito delle attività progettuali relative ad un intervento di assistenza all'inserimento e formazione per soggetti disabili;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, secondo comma codice civile;

Vista la nota ministeriale prot. n. 227037 del 16 giugno 2017 indirizzata alla Camera di commercio di Roma e, per conoscenza, al legale rappresentante della società cooperativa, nella quale si manifestava l'intendimento dell'amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore e si dichiarava inefficace, per la cooperativa in parola la cancellazione dal registro delle imprese;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale del 6 marzo 2015 n. 2/SC/2015 con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione del debito nei confronti di Roma Capitale;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 6 marzo 2015 n. 2/SC/2015 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545»;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, secondo comma codice civile, quale commissario liquidatore della già sciolta Studea et Elabora società cooperativa sociale a r.l. onlus, con sede in Roma (codice fiscale 08965381000) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* primo comma codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. codice civile, il dott. Giannantonio Cuomo nato a Catanzaro, il 7 dicembre 1971 (codice fiscale CMUGNN71T07C352K) residente in Roma, via Massaciuccoli, n. 46.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 ottobre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07840

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «J.B.T. Service società cooperativa», in Piacenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 2016 n. 359/2016, con il quale la società cooperativa «J.B.T. service società cooperativa» con sede in Piacenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luca Musiari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 ottobre 2016 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luca Musiari dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata nel sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Tassi, codice fiscale. TSS SFN 63S29 G535U, nato a Piacenza il 29 novembre 1963, ivi domiciliato in via Garibaldi, n. 87, in sostituzione del dott. Luca Musiari, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07848

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Diana cooperativa sociale», in Vercelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2017 n. 97/2017, con il quale la società cooperativa «Diana Cooperativa sociale», con sede in Vercelli (codice fiscale 02316980024), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Monica Gatto ne è stato nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Monica Gatto dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata.

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, avv. Luca Boggio, nato a Biella il 24 maggio 1969 (codice fiscale BGGLCU69E24A859Q), ivi domiciliato in via Lamarmora, n. 21, in sostituzione della dott.ssa Monica Gatto, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07850

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società Cooperativa G.B. Costruzioni - società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Velletri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2017 n. 345/2017 con il quale la «Società cooperativa G.B. Costruzioni - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», con sede in Velletri (Roma) (codice fiscale 10421801001) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° agosto 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Sandra D'Amico, nata a La Spezia il 31 dicembre 1962 (codice fiscale: DMCSDR62T71E463A), domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 43, in sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07851

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gardenia Blu società cooperativa edilizia», in Chieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gardenia Blu società cooperativa edilizia»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 165.209,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 288.447,00;

Tenuto conto della decadenza e conseguente revoca dei contributi pubblici di cui era beneficiaria la cooperativa da parte della Regione Piemonte;

Considerato il pignoramento degli immobili della cooperativa a seguito di sentenza di condanna del Tribunale di Torino a favore del costruttore edile per il mancato pagamento dell'intervento edilizio;

Preso atto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino a favore dell'istituto di credito – Cassa di risparmio di Savigliano – per i crediti da questo vantati e non riscossi;

Considerato che in data 24 agosto 2015 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 7 settembre 2015 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali questa Amministrazione, con nota del 16 settembre 2015, ha

concesso una sospensione del procedimento per un periodo non superiore a novanta giorni, invitando la società a voler produrre, entro detto termine, eventuali altri elementi di conoscenza comprovanti il superamento della condizione di insolvenza;

Preso atto dell'assenza di riscontro nei termini alla nota della Divisione competente da parte del legale rappresentante;

Considerato che con nota del 29 marzo 2017 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente il permanere dello stato d'insolvenza richiedendo con urgenza l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti, e che il mancato deposito dei bilanci dall'esercizio 2013 concreterebbe comunque una causa di scioglimento dell'ente medesimo, con conseguente liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gardenia Blu società cooperativa edilizia», con sede in Chieri (Torino) (codice fiscale 08229420016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Raviola nato a Torino il 2 gennaio 1971 (codice fiscale RVLDVD71A02L219H), ivi domiciliato in corso Galileo Ferraris, n. 160.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07852

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Blis società cooperativa», in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 2017, n. 261/2017, con il quale la società cooperativa «Blis società cooperativa», con sede in Cologno Monzese (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alexandre Perrucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 giugno 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Alexandre Perrucci dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Sergio Rampi, C.F. RMPSRG67A04F205G, nato a Milano il 4 gennaio 1967, ivi domiciliato, via Fabio Filzi, n. 23, in sostituzione del dott. Alexandre Perrucci, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07854

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Italiana Servizi Generali società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 2017, n. 125/2017, con il quale la «Italiana Servizi Generali società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Fausto Vittucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 marzo 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Fausto Vittucci dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Fulvio Tranquilli, nato a Colleferro (Roma) il 5 giugno 1955 (C.F. TRNFLV55H05C858S), domiciliato in Roma, via Caio Canuleio, n. 142, in sostituzione del dott. Fausto Vittucci, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07855

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Traviata società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2016 n. 463/2016, con il quale la società cooperativa «La Traviata società cooperativa», con sede in Milano (MI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vittorio Fornaroli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 giugno 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Vittorio Fornaroli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Luigi De Paola, C.F. DPLLGU40D01H224H, nato a Reggio Calabria (RC) l'1 aprile 1940, domiciliato in Milano (MI), via Dei Cybo, n. 2, in sostituzione del dott. Vittorio Fornaroli, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07856

DECRETO 19 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Contesto Editore - società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali è stato rilevato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Contesto Editore - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale erano emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile ;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui si evince che l'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 108.265,000, si riscontra una massa debitoria di € 283.710,00 ed un patrimonio netto negativo di € 175.445,00;

Considerato che, sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2014 che evidenziava un patrimonio netto negativo di € 173.977,00 e l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, in data 13 giugno 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, non disponendo la stessa di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto la società risulta irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Considerato che i dati del bilancio 2016, successivamente depositato, confermano lo stato di insolvenza della cooperativa, rilevabile dai dati patrimoniali sopra riportati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni

di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Contesto Editore - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona (codice fiscale n. 03379160231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Castellani, nato a Verona il 14 luglio 1979, (codice fiscale CST DGI 79L14 L781J), ed ivi domiciliato in Lung.ge Panvinio n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07857

DECRETO 19 ottobre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Faris Trasporti società cooperativa a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2016 n. 458/2016, con il quale la società cooperativa «Faris trasporti società cooperativa a R.L.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Sabina Giussani ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 gennaio 2017 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Sabina Giussani dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Sergio De Felice, (codice fiscale DFL SRG 65P09 D976I) nato a Locri (Reggio-Calabria) il 9 settembre 1965, domiciliato in Milano, via San Martino, n. 16, in sostituzione la dott.ssa Sabina Giussani, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07859

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Parere sullo schema di contratto di programma tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa ed Enav S.p.A., periodo regolatorio 2016-2019. (Delibera n. 46/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, recante «Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta»;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, così come modificato dall'art. 4, comma 41, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) e dall'art. 1, comma 219, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge Stabilità 2015);

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti»;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)», firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi, tra cui in particolare l'accordo multilaterale sui canoni di rotta;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente «Trasformazione in Ente pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale», e visto, in particolare, l'art. 2, con cui si affidano all'Ente l'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza al volo e dei relativi compiti, e l'art. 9, concernente il contratto di programma ed il contratto di servizio, e l'art. 1, comma 679, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge Stabilità 2016) che ha modificato il predetto art. 9;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, concernente «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore e la delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 63, che ha previsto la procedura relativa alla stipula dei contratti di programma ed il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 conferma la competenza di questo Comitato, tra l'altro, in materia di contratti di programma e di atti convenzionali con particolare riguardo ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante «Disposizioni in materia di navigazione satellitare» e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, concernente «Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 6» di detta legge;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, recante «Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», convertito dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, concernente «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265», poi modificato ed integrato con il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e visti, in particolare, gli articoli da 11-*sexies* a 11-*terdecies*, che dettano indicazioni per il settore aeroportuale, prevedendo - tra l'altro - che i coefficienti unitari di tassazione vengano determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, che deve assegnare un obiettivo di recupero della produttività in base agli specifici elementi di cui all'art. 11-*sexies*, comma 1, lettera *f)*;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213, recante «Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera di questo Comitato 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - negli schemi di contratto sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante «Attuazione della Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 29 luglio 2010, n. 691/2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete;

Visto il regolamento (UE) della Commissione 16 dicembre 2010, n. 1191/2010, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, disciplina l'applicazione degli schemi di performance per i servizi della navigazione aerea;

Visto i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 3 maggio 2013, n. 390/2013 e n. 391/2013, che istituiscono rispettivamente un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente «Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale»;

Visto il decreto 22 aprile 1997, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e recante «Approvazione del Regolamento amministrativo-contabile dell'Ente nazionale di assistenza al volo», e visti in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto 5 maggio 1997, emanato dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Modalità per la regolarizzazione dei flussi finanziari fra EUROCONTROL e lo Stato italiano»;

Visto il decreto 27 maggio 1997, emanato del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa, e recante «Approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo» e visti in particolare gli articoli 3, 5 e 6 dello stesso;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 luglio 2005, recante «Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte di ENAC, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire a ENAC»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008, riguardante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296/2014), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sugli schemi di contratto di programma e di contratto di servizio per i trienni 2010-2012 e 2013-2015 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa - e ENAV S.p.A.;

Vista la decisione della Commissione 15 aprile 2016, n. 2016/599/UE che approva il Piano delle performance dal quale si desumono i costi ed unità di servizio posti alla base del calcolo delle tariffe;

Vista la proposta di cui alla nota 21 novembre 2016, n. 43662, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di contratto (CdS), sottoscritto tra il MIT, di concerto con il MEF, e la società ENAV S.p.A., e ha trasmesso il suddetto schema di contratto di programma completo dei relativi allegati, e la nota 11 aprile 2017 n. 1688, con la quale il MIT ha integrato la documentazione inviata;

Considerato che il NARS, in data 22 maggio 2017, ha emesso il parere n. 2/2017, pronunciandosi favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito allo schema di contratto e relativi allegati;

Considerato che, nelle more della definizione del Contratto di programma, l'ENAV S.p.A. ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità la propria attività istituzionale;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del richiamato parere del NARS, e in particolare, che:

per quanto riguarda lo schema di contratto:

è composto da 24 articoli e disciplina:

i servizi della navigazione aerea e le connesse prestazioni che la Società è obbligata a fornire;

i servizi erogati a fronte di corrispettivi e i servizi in gestione a terzi;

gli obiettivi e i parametri di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

i parametri di efficientamento dei costi e le tariffe per i servizi di navigazione aerea;

il piano di investimenti correlato con il perseguimento delle finalità istituzionali;

i rapporti con istituzioni, enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore della navigazione aerea e dell'aviazione civile in generale;

gli obblighi di informazione, rendicontazione e trasparenza;

le attività di verifica e monitoraggio delle prestazioni previste, le sanzioni per i casi si inadempienza, nonché le ipotesi di revisione dei contenuti del contratto;

per quanto riguarda le tariffe:

sono specificate dall'art. 8 del contratto e sono suddivise in tariffe di rotta e di terminale. Le tariffe di rotta, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 391/2013, sono così stimate:

2016	2017	2018	2019
€ 80,08	€ 80,00	€ 79,01	€ 75,24

le tariffe di terminale sono suddivise in base ai volumi di traffico gestiti dai diversi aeroporti in tre differenti fasce tariffarie, per la fascia 1 sono determinate ai sensi dei regolamenti n. 390 e 391 del 2013; per la fascia 2, ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 13 del suddetto regolamento n. 391, solo in parte sono determinate dal regolamento n. 391 e per la fascia 3 determinate sulla base di quanto previsto dall'allegato L al contratto. Sono così stimate:

Fascia (numero di movimenti di trasporto aereo)	Aeroporti	2016	2017 (stima)	2018 (stima)	2019 (stima)
Fascia 1 (oltre 225.000)	Roma Fiumicino	€ 200,68	€ 189,17	€ 190,01	€ 189,43
Fascia 2 (tra 70.000 e 225.000) Esenzione dal rischio traffico	Milano Malpensa, Milano Linate, Venezia Tessèra, Bergamo Orio al Serio	€ 233,33	€ 210,60	€ 210,62	€ 209,41
Fascia 3 (sotto 70.000) Esenzione dal rischio traffico e dal rischio di costo	Altri aeroporti ex Allegato D	€ 260,96	€ 323,79 (come modificato)	€ 320,74 al netto dei balance € 380,64 con balance	€ 314,00 al netto dei balance € 373,30 con balance

con nota ENAC-DG del 10 gennaio 2017, n. 2341-P, la misura tariffaria di terminale proposta dall'ENAV S.p.A. per gli aeroporti di terza fascia per il 2017 è pari a € 323,79, invece di € 325,21 come previsto nell'allegato L, richiamato dall'art. 8 del contratto e che, pertanto, il predetto art. 8 dovrà essere modificato in tal senso;

sono identificati in maniera esaustiva e tassativa i voli «esonerati», cioè quelli che non consentono il recupero diretto, a carico dell'utenza, degli oneri sostenuti da ENAV S.p.A. per l'espletamento delle relative attività di assistenza alla navigazione aerea. I relativi oneri, da corrispondere alla società su base annuale, sono di seguito quantificati, come all'art. 10 dello schema di Contratto di programma:

Oneri voli esonerati					
Servizi	2016	2017	2018	2019	Totale
In rotta	€ 11.280.000	€ 11.540.000	€ 11.450.000	€ 11.120.000	€ 45.390.000
In terminale	€ 1.550.000	€ 1.450.000	€ 1.430.000	€ 1.410.000	€ 5.840.000
Totale	€ 12.830.000	€ 12.990.000	€ 12.880.000	€ 12.530.000	€ 51.230.000

per quanto riguarda il piano degli investimenti:

il volume degli investimenti 2016-2019, di cui al Piano Investimenti (allegato *N)*, ammonta a circa 436 milioni di euro (dati in migliaia di euro), come di seguito evidenziato:

Categoria	2016	2017	2018	2019	Totale
Sistemi ATM	30.050	31.900	31.900	32.300	126.150
Procedure ATM e Spazi aerei	2.200	1.950	1.800	1.800	7.750
Sistemi e Reti di comunicazione	19.470	15.350	10.720	10.650	56.190
Sistemi e impianti di navigazione	6.400	6.700	7.000	7.300	27.400
Sistemi di sorveglianza	8.000	6.600	12.800	11.050	38.450
Infrastrutture e impianti	14.590	19.570	23.650	29.200	87.010
Sistemi per la meteorologia	4.350	4.500	4.500	4.500	17.850
Simulazione e sperimentazione	3.750	3.800	3.850	3.750	15.150
Nuovi metodi di manutenzione	1.600	1.200	600	600	4.000
Esigenze non programmabili	3.900	3.800	3.700	3.700	15.100
Security	1.400	1.400	1.400	1.250	5.450
Sistemi informativi	6.200	4.900	4.350	4.350	19.800
Servizi generali	800	800	800	800	3.200
Adeguamenti e messa a norma	3.250	3.100	3.100	3.100	12.550
Totale	105.960	105.570	110.170	114.350	436.050

qualora ENAV S.p.A. acquisisca ulteriori finanziamenti «esterni», darà luogo agli ulteriori investimenti di seguito evidenziati:,

Linea strategica	Programma (migliaia di euro)	2016	2017	2018	2019	Totale 2016-19
Mantenimento e miglioramento	Sistemi reti e comunicazioni	3.300	2.650			5.950
	Radar			2.500		2.500
	Ampliamenti e ristrutturazioni	600	1.500	-	300	2.400
	Nuove costruzioni	1.000	500	6.800	12.350	20.650
Innovazione tecnologica	Radar	-	-	-	1.050	1.050
	Sistemi per la meteorologia	100	-	-	-	100
Totale		5.000	4.650	9.300	13.700	32.650

per quanto riguarda il costo medio ponderato del capitale (WACC):,

sono stati adottati tassi risk free differenziati per le tariffe di rotta e per quelle di terminale, ai fini del computo del suddetto WACC;

l'equity risk premium (ERP) assume valori differenziati per le tariffe di rotta e di terminale.

il parametro relativo all'aliquota fiscale considerato per la determinazione dei diversi WACC è pari al 27,5%, invece del 24% introdotto a partire dal 2017 dalla normativa italiana e che, è opportuno che il MIT, interessando ENAC in quanto autorità nazionale di vigilanza preposta, valuti l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», per il recupero dell'eventuale extra remunerazione/costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si è verificata la sopravvenienza.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Ritenuto di condividere le valutazioni del NARS e di adottare le raccomandazioni dal medesimo proposte;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e della delibera di questo Comitato 22 giugno del 2000, n. 63, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma per gli anni 2016-2019 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della difesa - e l'ENAV S.p.A., con le osservazioni e raccomandazioni di cui al capitolo 6 del parere NARS, 22 maggio del 2017, n. 2, e che di seguito si riportano integralmente:

estendere la definizione di obiettivi di performance qualitativa, pur non vincolanti a livello europeo, anche ai 43 aeroporti di fascia 3 o, almeno, a un loro sottoinsieme significativo e individuare forme e modalità di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;

rendere disponibile agli utenti, entro un arco temporale ragionevolmente breve e comunque non superiore ai tre mesi dall'approvazione del CdP, la Carta dei servizi ENAV S.p.A. approvata dagli organi competenti;

all'art. 21, valutare l'opportunità di rendere maggiormente puntuale nella propria definizione il generico richiamo a «quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia»;

adottare nel Contratto di programma per gli aeroporti di terza fascia per l'annualità 2017 la misura tariffaria di terminale pari a € 323,79 proposta da ENAV S.p.A., in luogo di quanto previsto nel Contratto medesimo;

sottoporre al NARS e, per informativa, a questo Comitato, la proposta in merito all'individuazione dei parametri che concorrono alla determinazione dei rendimento del capitale da considerare ai fini delle decisioni in sede europea, a partire dalle attività propedeutiche alla determinazione degli obiettivi di performance economica per il successivo periodo;

valutare, per gli aeroporti compresi nella I e II fascia, interessando ENAC, l'applicazione di quanto previsto dal meccanismo di ripartizione dei costi all'art. 14 del regolamento UE n. 391/2013 in merito ai «cambiamenti imprevisti della normativa fiscale nazionale», che consente il recupero dell'eventuale extra remunerazione/ costo nel periodo regolatorio successivo a quello in cui si è verificata la sopravvenienza;

prevedere, per gli scali ricompresi nella III fascia, per i quali non vige la disciplina comunitaria bensì quella nazionale, il recupero dell'extra remunerazione conseguente all'applicazione nell'anno 2017 dell'aliquota fiscale maggiorata, con riduzione delle tariffe o del balance nell'anno 2018. Analogamente applicare per la determinazione delle tariffe dall'anno 2018 l'aliquota fiscale prevista a legislazione vigente;

dettagliare la procedura per la definizione degli obiettivi di performance riferiti al piano investimenti previsti dall'Allegato N e individuare forme e modalità di monitoraggio del raggiungimento di tali obiettivi;

specificare compiutamente l'entità e la modulazione di tutti i finanziamenti pubblici previsti per la realizzazioni degli investimenti attinenti al periodo regolatorio;

adeguare il Contratto di programma prevedendo l'aggiornamento dell'art. 17 relativo agli Obblighi di informazione e rendicontazione attraverso l'inclusione del CIPE tra i destinatari del rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei progetti;

dare seguito all'istituzione del tavolo tecnico previsto dall'art. 3 del Contratto di programma in considerazione del complessivo riassetto in corso del sistema aeroportuale nazionale conseguente al decreto del Presidente della Repubblica. n. 201 del 17 settembre 2015, anche ai fini della ridefinizione delle attività di ENAV e dei relativi meccanismi di valutazione di performance e di tariffazione.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1421

17A07830

DELIBERA 10 luglio 2017.

Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (Delibera n. 52/2008) - (CUP J62I03000040009). (Delibera n. 45/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettere *d)* ed *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni e visto, in particolare, l'art. 166, comma 4-*bis*, il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato entro il termine di sette anni decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso, e che questo Comitato possa disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non superi i due anni, in deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e visto l'art. 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include l'intervento: Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*G.U.* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*G.U.* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Viste le delibere 27 marzo 2008, n. 52 (*G.U.* n. 18/2009) e 2 aprile 2008, n. 67 (*G.U.* n. 18/2009) con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti l'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la nota 12 giugno 2017, n. 23371, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per le valutazioni di questo Comitato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 166, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni delle aree relative all'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno e la relazione predisposta dalla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

Vista la nota 30 giugno 2017, n. 4711, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto pubblico locale fornisce chiarimenti istruttori e trasmette ulteriore documentazione;

Vista la nota 7 luglio 2017, n. 4925, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato l'istruttoria e la documentazione;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che in data 13 gennaio 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva sottoposto a questo Comitato, una proposta relativa alla richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità sulla base di un'istanza della Città metropolitana di Milano, trasmessa con nota 16 ottobre 2015, con la quale si considerava erroneamente tale dichiarazione di pubblica utilità in scadenza alla data del 1° febbraio 2016;

che in esito alla seduta preparatoria Comitato del 10 dicembre 2015 e agli sviluppi istruttori successivi e in risposta alla richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, con nota 1° febbraio 2016, n. 520, con riferimento ai termini della dichiarazione di pubblica utilità, ha ribadito che l'efficacia della delibera n. 52/2008 decorre non già dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti ma dalla data

di ottemperanza dell'ultima condizione prevista e che detta ultima condizione è stata ottemperata con la nota 5 agosto 2010, n. 33702, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e che pertanto da tale data decorre la dichiarazione di pubblica utilità della durata di sette anni, con scadenza il 5 agosto 2017;

che con nota 15 febbraio 2017, n. 39245, la Città metropolitana di Milano, quale soggetto aggiudicatore, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proroga della dichiarazione di pubblica utilità delle aree relative all'intervento Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno, trasmettendo, altresì, la relazione del responsabile unico del procedimento, dalla quale si evincono le ragioni che hanno comportato lo slittamento dei tempi di realizzazione dell'intervento, che consistono principalmente nella complessità dell'*iter* di risoluzione delle interferenze ed in alcune non conformità riscontrate sul progetto esecutivo, e che tali non conformità potrebbero determinare l'introduzione di alcune varianti;

che con successiva nota 24 maggio 2017, n. 127957, la Città metropolitana di Milano ha motivato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità con la necessità di utilizzo temporaneo di aree, la cui occupazione non può protrarsi oltre il 5 agosto 2017, per l'immissione dei sedimi necessari alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, rappresentando, altresì, che, relativamente alle aree in esproprio, si stava procedendo all'emissione del relativo decreto;

che con relazione inviata con la suddetta nota 23371, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso le motivazioni addotte dalla Città metropolitana di Milano ai fini della richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, facendo presente che la realizzazione dell'infrastruttura non ha avuto ancora inizio se non relativamente alla risoluzione delle interferenze e degli espropri;

che con nota 7 luglio 2017, n. 165108, la Città metropolitana di Milano ha comunicato:

di aver provveduto all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità;

di aver richiesto a tutti i soggetti finanziatori la documentazione che certifica la copertura finanziaria delle somme a carico di ciascun ente;

di aver considerato che i costi aggiuntivi, conseguenti al protrarsi delle occupazioni temporanee delle aree, stimati in euro 213.740,83, trovano copertura finanziaria nelle somme contraddistinte alla voce «Occupazioni temporanee e espropri» del quadro economico, di cui alla propria determina dirigenziale 1° dicembre 2016, r.g. n. 10918/2016;

che, per quanto riguarda, l'introduzione di alcune varianti introdotte nel progetto esecutivo, queste non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, fatto salvo l'utilizzo di una quota superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 luglio 2017, n. 3407, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento: Metrotranvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno.

2. L'efficacia della presente delibera è subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui è stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovrà comunicare l'esito positivo della disamina delle osservazioni del pubblico.

3. Eventuali ulteriori oneri di proroga relativi all'esproprio ancora da definire ad esito del processo di dissequestro di un'area troveranno copertura nella voce «somme a disposizione» del quadro economico dell'opera.

4. Le varianti andranno sottoposte al CIPE qualora rientrino nelle condizioni previste dall'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006, come pure l'autorizzazione per l'eventuale uso di oltre il 50% dei ribassi d'asta.

5. L'efficacia della delibera è subordinata alla presentazione da parte del MIT al DIPE entro il 5 agosto 2017 della documentazione che certifichi la copertura finanziaria delle quote di finanziamento a carico di ciascun soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento.

6. La proroga di due anni del termine relativo alla dichiarazione di pubblica utilità è da intendersi riferita anche all'area da espropriare e ora in attesa di dissequestro.

7. Dovrà essere richiesto un CUP specifico per l'intervento, poiché quello attuale corrisponde solo alle attività di progettazione.

8. I dati riguardanti l'opera dovranno essere inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP.

Roma, 10 luglio 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1418

17A07831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pamidronato Disodico Hospira».

Estratto determina AAM/PPA n. 972 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/437.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1661.

Numero procedura europea: SE/H/0420/001-003/IB/054.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio 20/22 - 80122 Napoli, SIS 2857.

Medicinale: PAMIDRONATO DISODICO HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035581014 - 5 flaconi concentrato per infusione endovenosa da 15 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035581026 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 30 mg/10 ml;

A.I.C. n. 035581038 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 60 mg/10 ml;

A.I.C. n. 035581040 - 1 flacone concentrato per infusione endovenosa da 90 mg/10 ml.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (SIS 0040) via Isonzo n. 71 - 04100 Latina.

Codice fiscale: 06954380157.

Con variazione della denominazione del medicinale in Pamidronato Disodico Pfizer.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07570

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octreotide Hospira»

Estratto determina AAM/PPA n. 970 del 9 ottobre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/440.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1653.

Numero procedura europea: PT/H/0136/01-04/IB/030.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestata alla società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599) con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli, SIS 2857.

Medicinale: OCTREOTIDE HOSPIRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038113015 - «0,05 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso;

A.I.C. n. 038113027 - «0,1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso;

A.I.C. n. 038113039 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multiuso;

A.I.C. n. 038113041 - «0,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini monouso.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (SIS 0040), via Isonzo n. 71 - 04100 Latina;

codice fiscale: 06954380157,

con variazione della denominazione del medicinale in OCTREOTIDE PFIZER.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07573

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Adozione del Codice etico

Con delibera del 31 ottobre 2017 è stato adottato il Codice etico del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il testo integrale del codice è consultabile sul sito www.garantenpl.it

17A07867

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004.

È stato raggiunto il numero di ratifiche necessario per l'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ed Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 maggio 2016, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2016.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 (4) della Convenzione, l'emendamento è entrato in vigore in data 23 ottobre 2017.

17A07828

Rilascio di *exequatur*

In data 31 ottobre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Angelo Valerio, Console onorario della Repubblica di Mauritius in Bari.

17A07829

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-272) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.